



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N. Registro 110 / Acqua Suolo Rifiuti /15

del 10/07/2015

OGGETTO: Ditta **VACCARI ANTONIO GIULIO SPA** con sede legale in via Maglio in Comune di Montecchio Precalcino e sede operativa in via Gualda località Pagliarina in Comune di Montecchio Maggiore; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 13/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- 1) la ditta VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede legale in via Maglio in Comune di Montecchio Precalcino e sede operativa in via Gualda località Pagliarina in Comune di Montecchio Maggiore, risulta iscritta al n. 13/2006 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, con provvedimento ultimo n. reg.47/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 26/03/2012 prot. n.23410, per il punto 7.6 (R13,R5) dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., con validità fino al 11/07/2015;
- 2) con nota del 20/04/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC del 23/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. 27632/2015, la ditta ha presentato la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione per la sede operativa in via Gualda località Pagliarina in Comune di Montecchio Maggiore, congiuntamente alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- 3) con nota del 08/06/2015 prot. n.38409 sono state richieste integrazioni al fine di predisporre il provvedimento di competenza della Provincia finalizzato al rilascio dell'A.U.A.;
- 4) con nota trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC in data 19/06/2015, acquisita agli atti con prot. n. 41644, la ditta ha presentato documentazione integrativa in merito al rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato;
- 5) con nota trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC in data 02/07/2015, acquisita agli atti con prot. n. 44888, la ditta ha presentato ulteriore documentazione ed ha richiesto il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'iscrizione nelle more della conclusione del procedimento dell'A.U.A., motivando: *"... la Ditta ha la pressante necessità di non interrompere l'attività lavorativa. Questa eventualità causerebbe notevoli risvolti negativi e disagi e finanziari all'attività, in considerazione del perdurare dell'attuale momento storico di crisi economica"*;
- 6) con nota trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC in data 10/07/2015, acquisita agli atti con prot. n. 46912, la ditta ha presentato ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che la ditta ha prestato per l'attività in oggetto una polizza fideiussoria acquisita agli atti in data 19/08/2013 con prot. n.59251, per un massimale di 52.500,00 €;



- Considerato che** nelle more del rilascio del provvedimento di A.U.A., risulta necessario garantire l'operatività dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e, quindi, rinnovare l'iscrizione con validità fino al rilascio dell'A.U.A.;
- Datto atto** che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui al punto 7.6 (R13,R5) dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- Ritenuto** che, per le operazioni di cui al punto 7.6 (R13,R5) dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato;
- Vista** l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2015 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 387,34 per l'iscrizione alla classe 3;
- Visto** il D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la nota della Giunta della Regione Veneto del 19/11/1998 prot. n. 3088/31100;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014;
- Vista** il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25/01/2006;
- Visti** l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

RINNOVA

alla ditta **VACCARI ANTONIO GIULIO SPA** con sede legale in via Maglio in Comune di Montecchio Precalcino e sede operativa in via Gualda località Pagliarina in Comune di Montecchio Maggiore, l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero **13/2006** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 all. 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. rifiuti ritirati nell'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D.Lgs.152/06)	
7.6	1.750	35.000	7.6.3	R13 R5	170302

con la seguente prescrizione:

Il quantitativo massimo dei rifiuti per le tipologie in messa in riserva, funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto, è pari a 1.750 tonnellate (tipologia 7.6).

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05/02/1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota acquisita agli atti il 23/04/2015 con prot. n. 27632, con nota acquisita agli atti il 19/06/2015 con prot. n. 41644 e, da ultimo, con nota acquisita agli atti il 10/07/2015 con prot. n. 46912.
2. Per la tipologia 7.6 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 7.6.4 dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
3. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e comunque non oltre il **11/07/2020**.
4. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, in particolare la ditta deve trasmettere copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
5. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a :
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante :
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 *“Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”*;
 - i. ad effettuare e conservare, a disposizione delle Autorità di controllo, i referti analitici del Test di cessione effettuato nelle modalità previste dall'art. 9 del D.M.A. 05.02.1998 e s.m.i.;

6. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
7. L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto deve essere quello allegato alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/06/2015, acquisita agli atti con prot. n. 41644).
8. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
9. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
10. Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
11. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
12. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.
13. in base a quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), la ditta è tenuta ad adeguare la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 39 comma 6 delle Norme Tecniche del PTA, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii., entro i termini previsti, previo rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune di Montecchio Maggiore ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine di 90 giorni (ID Proc. N° 391), previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013).

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

E-mail: aria.rumore@provincia.vicenza.it

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220



N. Reg. 568 /ARIA

del 10 OTT. 2012.

Prot. n. 76608/ARB

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art.269.8/281
DITTA: Vaccari Giulio spa
COMUNE DI: Montecchio Maggiore - via Gualda - loc. Paglierina

Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto ed alla prosecuzione dell'attività esistente

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)

Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.8800 del 02.02.2012 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato con il provvedimento n.295 del 04.12.08;

Considerato che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.11206 del 13.02.2012 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di integrazione, cui la ditta ha dato riscontro con documento agli atti con prot.n.12734 del 17.02.2012;

Rilevato che la ditta effettua attività di produzione di aggregati e scavi in roccia e conglomerato bitummonoso; la modifica riguarda l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di aggregati e conglomerati per l'edilizio (con annesso silos di cui al camino n.EM4); in alternativa al controllo ai camini nn.EM3/EM4 la ditta propone un piano di manutenzione e controllo;

Considerato che con nota n.5852 del 27.02.2012 il Comune di Montecchio Maggiore ha trasmesso il parere, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n.4/2010, prot.n.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza


La ditta Vaccari Giulio spa a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:

<i>Camini</i>	<i>Portata¹ (Nmc/h)</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limiti</i>
<i>EM2</i>	<i>26.500</i>	<i>Ossidi di azoto</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>EM2</i>	<i>26.500</i>	<i>Ossidi di zolfo</i>	<i>1700 mg/Nmc</i>
<i>EM2</i>	<i>26.500</i>	<i>Polveri</i>	<i>20 mg/Nmc</i>

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. Gli autocontrolli delle emissioni sono previsti con cadenza annuale, secondo le ultime analisi effettuate. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
3. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 1), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi..
4. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico www.ippc.arpa.veneto.it. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
6. La sezione di campionamento dovrà essere rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
7. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo il piano presentato. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
9. Nello stoccaggio e lavorazione/movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi dovranno comunque essere presenti misure e/o accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
10. Gli impianti devono adempiere a quanto previsto dall'art.294 del D.Lgs.152/06 e smi.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.



¹ ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di autorizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce il precedente n. 295 del 04.12.08, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Montecchio Maggiore ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.



Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia

Firma e timbro del Dirigente del Settore Ambiente, dott. Angelo Macchia. Il timbro è circolare e contiene il nome del settore e della provincia.


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva-svolta: _____

Camino n. _ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;



- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati





PROVINCIA DI VICENZA

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Cave/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

E-mail: cave.aria.rumore@provincia.vicenza.it

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Tel.n. 0444/908227 Fax n. 0444/908490

PEC: provincia.vicenza@certip-veneto.net



N. Reg. 201 /ARIA

del

- 2 OTT. 2013

Prot. n. 706871AMB

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art.269.8
DITTA: Vaccari Antonio Giulio spa
COMUNE DI: Montecchio Maggiore - via Gualda - loc. Paglierina

Autorizzazione alla modifica sostanziale

(Responsabile del procedimento: ing. Filippo Squarcina)

(Responsabile dell'istruttoria: dott. Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)



Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.34695 del 13.05.2013 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato con il provvedimento n. 568 del 10.10.2012;

Rilevato che la ditta effettua attività di produzione di aggregati e scavi in roccia e conglomerato bituminoso; la modifica riguarda l'installazione di un nuovo impianto di frantumazione inerti, con emissioni convogliate al camino n.EM5 previa filtrazione;

Considerato che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.58199 del 12.08.2013 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di chiarimenti al Comune in merito al parere negativo contenuto nella nota del 23.05.2013, agli atti con prot.n.38316 del 24.05.2013;

Considerato che con nota del 02.09.2013, agli atti con prot.62661 del 04.09.2013 il Comune di Montecchio Maggiore ha precisato che il parere espresso può intendersi favorevole, a condizione che il nuovo impianto possa considerarsi come trattamento rifiuti;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, fermo restando che la ditta dovrà effettuare l'attività produttiva secondo le disposizioni delle vigenti norme ed in particolare dei regolamenti comunali, e che il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti;

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la L.R. 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto del Commissario Straordinario, n. 22 del 20.12.2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Autorizza

La ditta Vaccari Antonio Giulio spa a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:



Camini	Quota (m)	Portata ¹ (Nm ³ /h)	Parametro	Limiti
EM5	6	30.000	Polveri	20 mg/Nmc

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
3. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 2), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV, della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura; costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/.
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi contestualmente al primo controllo analitico e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

Resta confermata ogni altra condizione prevista dall'autorizzazione vigente

Avverte che

¹ ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e **il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti.** Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi, nonché rispettare le vigenti normative edilizio-urbanistiche. Si ricorda che qualora la ditta intenda effettuare nel nuovo impianto attività di gestione rifiuti dovrà acquisire i previsti titoli abilitativi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Il presente provvedimento costituisce integrazione/aggiornamento del precedente n. 568 del 10.10.2012.

La scadenza del presente provvedimento coincide con quella del precedente n. 568 del 10.10.2012, che rimane invariata.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Montecchio Maggiore ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
dott. Angelo Macchia





PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO ARIA RUMORE

Domicilio fisc.: C.tra Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA
Uffici: P.zzo Folco - Contrà S.Marco, 30

Partita I.V.A.: 496080243 - Cod. Fisc.: 00496080243
Tel. 0444 908231 - Fax 0444 908220

Prot. n. 70847AMB

Vicenza, 3 OTT. 2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Parte V in materia di emissioni in atmosfera.
Trasmissione provvedimento di autorizzazione n. reg.

CONSEGNATO A MANO
AL SIG.

VACCARI MARGO
M. Vaccari

Spett.le Ditta
VACCARI ANTONIO GIULIO SPA
Via Guabdo - Loc. Bollenna

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Al Comune di

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16 -
36100 - VICENZA

In data - 3 OTT. 2013

Con la presente si trasmette in allegato copia del provvedimento dirigenziale
evidenziato in oggetto.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Aria Rumore
Ing. Filippo Squarcina

F. Squarcina


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm.

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione, di forme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;

- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell' errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell' analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AP/acl/mb/20876/2016
Arzignano 17/11/2016

Area Tecnica
Servizi a Rete
FOGNATURE

Spett.le
SUAP DI MONTECCHIO MAGGIORE
Codice Identificativo: 467
PEC: suap.montecchiomaggiore@
cert.camcom.it

Oggetto: DPR 13 Marzo 2013 N. 59 - Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Trasmissione parere di competenza.
Impresa richiedente: VACCARI ANTONIO GIULIO SPA - Via Gualda snc, Montecchio Maggiore (VI).
RIF. PRATICA SUAP: 00652680240-11082016-1141.

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, al fine della predisposizione del provvedimento A.U.A di competenza della Provincia,

SI INVITA IL SUAP
a trasmettere

Alla Provincia di Vicenza: l'allegato Parere, redatto dalla scrivente in qualità di gestore del sistema fognario, recettore degli scarichi di acque reflue, prodotti dall'attività produttiva dell'Impresa in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alberto Piccoli



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F.81000070243 P.IVA 02728750247
R.I. di VI n.24598 R.E.A. di VI al n.271789 cap.soc. 33.051.890,62 Euro



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Indicare codice firmatario e
compilatore
AP/aci/gn/mb/gp/mlc

ALLEGATO SCARICHI IN FOGNATURA

Il presente Parere, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo S.P.A., recapitante all'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore.

Gli scarichi provengono dal sito utilizzato dall'Impresa VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A ubicato in via Gualda del Comune di Montecchio Maggiore, insistente sul terreno distinto catastalmente al Foglio 20 mapp. 331 sede di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo e di recupero rifiuti inerti non pericolosi (fresato stradale e croste di asfalto) in regime semplificato;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;

Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A), pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;

Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011, n. 842 del 15/05/2012, n. 1770 del 28/08/2012, e n. 1534 del 03/11/2015 modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;

Legge Regionale 08.05.2009 n. 12 titolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

La convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.P.A. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;

Il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo - Consorzio A.R.I.C.A.;


Il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane, approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo con delibera n. 12 del 25/06/2010.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

Richiesta di parere di competenza pervenuta dal SUAP di Montecchio Maggiore in data 05/09/2016 agli atti con Prot. n. 15976 (pratica SUAP n. 00652680240 - 11082016 - 1141) nell'ambito dell'Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 Marzo 2013 N. 59) relativa a richiesta di Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, presentata dall'Impresa VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A, in persona del proprio legale rappresentante Sig. VACCARI MARCO, con la relativa documentazione tecnica;

Elaborati grafici di riferimento dal Titolo "Insediamenti produttivo della Ditta Vaccari Antonio Giulio S.P.A Via Gualda, Montecchio Maggiore" - Planimetria generale Tav. n. 1.2 e Particolari e sezioni Tav. 2.2 firmati digitalmente il 02/09/2016 dall'Architetto Silvino Mazzucato;



 _____



ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI :

Permesso di allacciamento in rete fognaria urbana rilasciato dal Acque del Chiampo SPA in data 23/12/2011 registrato agli atti con Prot. n. 20175/2011;

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI COMUNICATI DALL'IMPRESA

Numero identificativo dello scarico	Tipologia reflui scaricati	Corpo recettore	Numero identificativo del pozzetto fiscale
1	Acque reflue assimilabili alle domestiche (provenienti dai servizi igienici)	Rete fognaria separata di Via Chemello.	PF 1
2	Acque meteoriche di dilavamento (intera aliquota) proveniente dall'area identificata D/5, bacino di accumulo fresato di asfalto dell'estensione di mq.1220.	Rete fognaria separata di Via Chemello.	PF 1
3	Acque meteoriche di dilavamento,(aliquota di prima pioggia) provenienti dall'area C/15, dell'estensione di mq 3350, dove trova collocazione l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.	Rete fognaria separata di Via Chemello.	PF 1
4	Acque meteoriche di dilavamento,(aliquota di seconda pioggia) provenienti dall'area C/15, dell'estensione di mq 3350, dove trova collocazione l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.	Trincea disperdente posta nell'ambito del sito produttivo.	PF2

Nel punto di recapito in fognatura PF 1, di cui alle individuazioni sopra riportate, è stata accertata la predisposizione di un pozzetto fiscale di ispezione e campionamento dei reflui, accessibile dal suolo pubblico per il controllo e la verifica degli scarichi.

Per gli scarichi identificati ai punti 2 e 3 che confluiscono nel punto di recapito PF1 è stata accertata l'installazione dell'apparecchiatura per la misura della portata.

In particolare si precisa che lo scarico PF 1 recepisce anche i reflui domestici originati dai servizi igienici dislocati nel fabbricato di pertinenza dell'attività.

PREMESSO QUANTO SOPRA,

IL DIRETTORE GENERALE COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa, per lo scarico delle acque reflue come sopra individuate, nelle reti fognarie in gestione di Acque del Chiampo Spa, con le seguenti disposizioni:



SCARICO IN FOGNATURA URBANA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
IDENTIFICATE AI PUNTI 1, 2 E 3
PRESCRIZIONI:

1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo l'Impresa è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.P.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposita modulistica;
2. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, recepito dalla rete fognaria urbana, deve rispettare, i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 al Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura urbana;
3. La portata massima delle acque meteoriche di dilavamento, ammesso nella fognatura urbana è pari a 2,8 m³/h, differita di almeno 5 h da eventi meteorologici rilevanti;
4. Il misuratore di portata dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante come previsto dall'art. 15 del regolamento di Fognatura;
5. Il manufatto disoleatore dovrà essere mantenuto efficiente, secondo le istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione della ditta costruttrice;
6. Dovrà esser svolta una periodica verifica sulla tenuta idraulica del bacino di raccolta/laminazione finale delle acque meteoriche realizzato con telo HDPE sp. mm 1,2.

AVVERTENZE:

Si prende atto della modalità di deflusso dell'aliquota delle acque meteoriche con recapito nella trincea drenante e a dispersione superficiale, si informa che rimane in capo al soggetto titolare del presente provvedimento la necessità di acquisire eventuali valutazioni/autorizzazioni/nulla osta di natura tecnica-idrogeologica in merito al loro recapito.

Il presente Parere viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione dell'Impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento o di concordato, ad altra procedura derivante dallo stato di decozione o insolvenza dell'Impresa.

Eventuali variazioni dell'Impresa, ragione sociale e/o titolarità debbono venire preventivamente comunicate alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A., producendo successivamente il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.

Devono inoltre essere preventivamente segnalati alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A. eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.

Qualora le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della tipologia di scarico, deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione unica ambientale.

La quantità delle acque meteoriche di dilavamento recapitate in fognatura sarà desunta dalle letture del misuratore di portata installato sul collettore di scarico, mentre per il reflui civili la quantità di scarico sarà desunta dalle letture del contatore dell'acqua potabile;

Acque del Chiampo S.P.A. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente nulla osta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina



degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.RI.C.A.

Il presente parere viene emesso per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e quelli di altre Amministrazioni.

Il **presente Parere** potrà essere rivisto a seguito di modifiche normative o regolamentari o di prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti e viene rilasciato fatti salvi diritti di terzi e ferme restando le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico. E' onere della Impresa Autorizzata richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.

Contro il presente Parere è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data della presente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

INFORMAZIONI:

Il presente Parere costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Responsabile del procedimento, per il Gestore Acque del Chiampo, ai sensi della L. 241/90: Pellizzari Gianni, tel. 0444 - 459111.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli

